

## CONTABILITÀ

---

### ***Il trattamento contabile dell'annullamento delle azioni proprie***

di Federica Furlani

Il **D.Lgs. 139/2015** ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie, che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire **dal 1° gennaio 2016**, non potranno più trovare collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4) se destinate a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale o nell'attivo circolante (voce C.III.5) se destinate alla vendita.

Né tantomeno è più prevista la costituzione di una riserva indisponibile di importo pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo, che andava riclassificata nella specifica voce A.VI del patrimonio netto *“Riserva per azioni proprie in portafoglio”*.

Allineando il trattamento contabile alla migliore prassi internazionale, a decorrere dai bilanci 2016 (per le società con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), **le azioni proprie vanno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto**, tramite l'iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce A.X del patrimonio netto *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”*.

**Il comma 3 dell'articolo 2357-ter cod. civ.** che prevedeva *“Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate”*, è stato sostituito dal seguente *“L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”*.

È stato inoltre modificato **l'articolo 2424-bis cod. civ.** con l'introduzione del **comma 7**: *“Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter”*.

La **bozza** del nuovo documento **OIC 28** dedicato al Patrimonio netto, pubblicata il 4 luglio scorso e in consultazione pubblica fino al prossimo 31 agosto, nel recepire tali modifiche legislative, precisa che le azioni proprie sono **iscritte** in bilancio **al costo d'acquisto** a diretta riduzione del patrimonio nella specifica riserva negativa, che va costituita in concomitanza con l'acquisto.

Successivamente, nel caso in cui l'assemblea decida di **annullare le azioni proprie acquistate**, va stornata la voce A.X *“Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”* e in concomitanza va **ridotto il capitale sociale in misura pari al valore nominale** delle azioni annullate.

È importante evidenziare come la bozza del documento OIC 28 precisa che **l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva** (costo d'acquisto azioni proprie) **e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico** ma va imputata **ad incremento o decremento del patrimonio netto**.

Analogamente nel caso **di alienazione delle azioni proprie** l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore di realizzo delle azioni cedute **non transita per il conto economico** ma va anch'essa imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Poiché con riferimento alle azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, le **novità** del D.Lgs. 139/2015 **vanno applicate anche alle operazioni già in essere al 1° gennaio 2016**.

In sede di apertura dell'esercizio 2016, le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall'attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*.

Contestualmente la Riserva azioni proprie in portafoglio (voce A.VI) presente nell'ambito del patrimonio netto, andrà **girocontata** e riclassificata nelle altre voci come riserva **disponibile** (ad esempio riserva facoltativa).

Non emergeranno, pertanto, componenti positivi o negativi di reddito rilevanti ai fini impositivi e andrà fornita adeguata **informativa nella nota integrativa** del bilancio 2016, soprattutto con riferimento alle variazioni intervenute nelle varie poste di patrimonio netto.